

**Napoli, lì 16/05/2013****A tutti i clienti****Loro Sedi****Oggetto: Finanziamenti erogati dai soci a favore della società**

Riteniamo utile fornire alcune indicazioni sulla rilevante problematica dei **finanziamenti infruttifero dei soci**, a seguito di alcune prese di posizione dell’Agenzia delle entrate (aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile (aspetti legali).

Preliminarmente, ricordiamo che l’erogazione di finanziamenti da parte dei soci alla propria società, nonché la restituzione dei medesimi ai soci, non può avvenire in contanti per importi superiori al limite di legge, attualmente fissato in euro 999,99.

**Pericolosità fiscale**

Segnaliamo che qualora l’Agenzia delle entrate in sede di verifica, constati che i finanziamenti (e le restituzioni) avvengono frequentemente “per cassa”, eccepisce che questa è una pratica volta a nascondere il classico fenomeno della cassa negativa, il quale, a sua volta, ha origine da vendite in nero. Aggiungiamo che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1908/2007 ha riconosciuto legittima la suddetta ricostruzione dell’Agenzia delle entrate.

Dunque, è importante che i finanziamenti soci e le restituzioni agli stessi avvengano, salvo casi eccezionali (somme di modesto importo) a mezzo assegno non trasferibile o meglio ancora, mediante bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale “Finanziamento soci infruttifero”.

**Pericolosità legale**

L’art. 2467 del codice civile prevede (a tutela dei creditori della società) che il finanziamento dei soci, nell’ipotesi di fallimento della società, è postergato, quanto a rimborso, rispetto agli altri creditori e che se è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Inoltre, la Cass. 19 marzo 96, n. 2314, ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo definitivo a favore della società.

Dunque, non è sufficiente che il finanziamento venga contabilizzato in bilancio, appunto, come “finanziamento” (il quale deve essere restituito al socio se questo lo richiede), ma è indispensabile

interpretare la volontà delle parti che va accertata in base al modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo per cui l'apporto è stato eseguito.

In altre parole, se il finanziamento è stato effettuato dal socio in presenza di una situazione di squilibrio finanziario, potrebbe essere eccepito dal giudice (del fallimento) che quel finanziamento, di fatto, deve considerarsi una versamento del socio a titolo di capitale e, dunque, non restituibile.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui un socio intende ottenere dalla società la restituzione delle somme versate, deve provare che le somme in questione erano state erogate a titolo di finanziamento, diversamente la società non ha l'obbligo di restituirle.

Da qui l'esigenza di prevedere idonei documenti che dimostrino che le somme sono state inequivocabilmente versate a titolo di "finanziamento" e, dunque, devono essere restituite al socio o, viceversa che si tratta di versamenti a fondo perduto, senza obbligo di restituzione. E tutto ciò sia che le somme siano state versate in contanti (pratica senz'altro sconsigliabile), sia che le stesse siano state versate a mezzo assegno o bonifico.

Per tale motivo lo Studio ha predisposto una specifica modulistica che è importante venga compilata nei casi sotto elencati:

1. erogazione finanziamento soci infruttifero – lettera del socio alla società;
2. conferma ricezione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio;
3. restituzione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio;
4. conferma avvenuto rimborso finanziamento soci - lettera del socio alla società;
5. Rinuncia irrevocabile da parte del socio alla restituzione del proprio finanziamento;
6. Conferma della rinuncia alla restituzione del finanziamento - lettera della società al socio.

Vi suggeriamo, pertanto, nelle ipotesi in esame di provvedere alla compilazione della suddetta modulistica e/o di un apposito contratto.

Come sempre restiamo disponibili a fornirvi tutti gli ulteriori approfondimenti che riteniate necessari e vi salutiamo cordialmente.

***Dott. Alessandro Giuliano***